

Associazione Italiana Distrofia Muscolare di Emery Dreifuss

Statuto

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 1: E' costituita l'associazione denominata "Associazione Italiana Distrofia Muscolare di Emery Dreifuss" abbreviata in A.I.D.M.E.D. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale "ONLUS", ex art. 11 D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

L'associazione ha sede temporanea presso Franchi Claudio viale Carlo Alberto Dalla Chiesa 5 Modena.
Codice Fiscale 94161870368

ART.2: l'associazione ha durata illimitata

ART. 3: L'Associazione, apartitica e apolitica senza fine di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con il divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a art.10 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; e pertanto si prefigge di:

- a) Diffondere la conoscenza di questa patologia rara denominata "Distrofia Muscolare di Emery Dreifuss"
- b) Indirizzare le persone che necessitino di avere informazioni specifiche relative alla Distrofia Muscolare di Emery Dreifuss
- c) Raccogliere fondi da destinare alla ricerca per debellare e curare la malattia, ed alla conoscenza di questa patologia
- d) Promuovere e sponsorizzare incontri tra famiglie con componenti affetti da questa sindrome
- a) Contribuire ad assicurare ai soggetti colpiti da EDMD un supporto finalizzato al benessere ed alla Loro crescita culturale
- b) Svolgere le attività che l'associazione ritenga utili per il raggiungimento degli scopi prefissati al fine di facilitare la ricerca

ART. 3 BIS L'Associazione si prefigge l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" .

SOCI

ART. 4: il numero dei soci è illimitato.

ART. 5: Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda d'ammissione all'Associazione su appositi moduli, completa dei dati anagrafici e della residenza, dichiarando di accettare tutte le condizioni poste dallo Statuto come approvato.

E' compito del Consiglio Direttivo accettare la domanda.

L'accettazione della domanda comporta l'immediata iscrizione al libro dei soci e il rilascio della tessera sociale con la qualifica di socio. Alla mancata accettazione potrà essere opposto ricorso che sarà valutato insindacabilmente dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Si intendono soci: le persona fisica, gli Enti, i gruppi questi ultimi rappresentati dal Loro Legale Rappresentante. Espressamente, si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

ART. 6: Sono istituite le seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori. Sono coloro che hanno promosso la nascita dell'associazione ed hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
- Soci ordinari. Sono coloro che versano la quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel frattempo al presente statuto.
- Soci sostenitori. Sono coloro che abbiano versato somme di denaro superiori alla quota associativa come fissata dal Consiglio Direttivo, o abbiano messo a disposizione dell'associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove;
- Soci onorari. Sono coloro che abbiano particolari meriti o che abbiano dato un rilevante contributo allo sviluppo dell'associazione; sono nominati dal Consiglio Direttivo con il necessario assenso degli stessi.

ART. 7: I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della quota sociale annuale, entro i termini previsti dall'art.11

- b) A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- c) All'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

ART. 8: I soci hanno diritto di:

- a) Esercitare il voto, se in regola con il pagamento delle quote sociali.
- b) Partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.
- c) Presentare proposte e mozioni.
- d) I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, come previsto dal successivo art. 18.

ART. 9: La qualifica di socio si perde per:

- a) Inosservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) Morosità senza giustificato motivo;
- c) Aver recato danno morale o materiale all'Associazione.
- d) Il Consiglio Direttivo delibera sulle espulsioni e le radiazioni con voto segreto della maggioranza assoluta dei membri che lo compongono;
- e) Per mancato rinnovo della tessera associativa.

ART. 10: Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario.

ART.11: Le somme versate per il tesseramento e le quote sociali, devono essere corrisposte di norma dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno.

PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE

ART.12: Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti
- b) Mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione
- c) Da tutte le donazioni e le liberalità che saranno effettuate all'associazione
- d) Contributi, lasciti, entrate ed erogazioni diverse da parte di privati, dello Stato, da altri Enti e Istituzioni Pubbliche nazionali ed internazionali;
- e) Ricavi di manifestazioni o di partecipazione ad esse
- f) Da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo

ESERCIZIO SOCIALE

ART.13: Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio ed ha termine al 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione ed ha termine il 31 dicembre successivo.

L'associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale; tale rendiconto sarà sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

ORGANI SOCIALI

ART.14: Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

ART.15: L'Assemblea generale dei soci si compone di tutti i soci che risultano essere in regola con il versamento delle quote annuali. Essa approva annualmente il bilancio ed il programma delle attività e degli interventi, nonché il rendiconto della gestione e dell'utilizzazione dei fondi raccolti. (Per i fondi raccolti non vi è l'obbligo di pareggio a fine anno ma sono cumulabili negli anni addivenire o comunque fino a che il consiglio Direttivo non lo ritenga necessario).

ART.16: L'Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente con almeno quindici giorni di preavviso attraverso: posta elettronica, lettera semplice, fax, stampa, sito internet o altro mezzo da lui ritenuto più utile.

Oltre alla sessione annuale che dovrà essere tenuta entro il mese di Aprile di ciascun anno, l'Assemblea sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o i due terzi dell'assemblea ne ravvisino l'utilità. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, si ritiene valida la presenza anche con videochiamata.

ART.17: Per deliberare, è necessaria:

In prima convocazione la presenza di metà dei soci ed il voto favorevole di 3/5 dei presenti, si ritiene valida la presenza anche con videochiamata, in seconda convocazione con qualunque numero di soci e il voto favorevole di 4/5 dei presenti si ritiene valida la presenza anche con videochiamata,

ART.18: Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione. Esso ne promuove e ne assicura l'attività in conformità degli scopi statutari. Esso predispone ed elabora annualmente il programma delle attività, sentite le proposte formulate dall'Assemblea Generale dei soci e ne cura nei particolari l'attuazione.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'assemblea dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo costituito dai soci fondatori dura in carica tre anni.

I Consigli Direttivi successivi durano in carica due anni.

I componenti del Consiglio Direttivo potranno essere riconfermati.

I candidati a Consigliere devono essere soci e presentare la loro candidatura al Presidente.

L'opera prestata dai Consiglieri in favore dell'associazione è assolutamente gratuita. L'assemblea potrà deliberare ai consiglieri il rimborso delle sole spese sostenute in caso di necessità di trasferte o soggiorni e nello stretto minimo indispensabile.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente facente funzione di Presidente in caso di Sua assenza o impedimento, affida i compiti di Segretario e di Tesoriere.

ART.19: Il Consiglio delibera con la presenza di almeno tre membri e a voto di maggioranza.

ART.20: Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

MODIFICHE DELLO STATUTO

ART.21: Il presente statuto può essere modificato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi con successiva convalida dei voti dell'assemblea.

ART.22: Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale a fini di pubblica utilità e comunque con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI VARIE.

LIBRI SOCIALI

ART. 23: Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, con qualsiasi tecnologia, i seguenti libri associativi, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali:

- libro degli associati, anche sotto forma di elenco; (cartaceo e/o informatico)
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- libro degli inventari e dei rendiconti

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART.24: Lo scioglimento dell'associazione è proposto dal Direttivo in carica con l'unanimità dei voti dei componenti il Consiglio ed è deciso dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi

ART.25: Per quanto non previsto nel presente Statuto e regolamento valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia.

I Soci fondatori:

Franchi Claudio, Casati Anna, Pasculli Vincenzo, Fazioli Stefania, Manicardi Cristina, Pederzoli Lucia, Biondini Emanuela